

C.C. 78895



W

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 264/1986
N. 131 TAB. ALL. B-N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente -
- Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
- Dott. Michele D'ALONZO - Consigliere -
- Dott. Maria Margherita CHIARINI - Rel. Consigliere -
- Dott. Paolo D'ALESSANDRO - Consigliere -

Oggetto

Art. 143 c.p.c.
Ricorso proposto
nella causa R.R.
s. f. ~~Cassa di Roma~~
R.G.N. 18015/01

Cron. 23222

Rep.

Ud. 10/07/06

C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

23222-06

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ricorrente -
CAMPIONE CIVILE
N. 78895

e da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

2006

contro

361/p3 SI [REDACTED]



- intimato -

avverso la sentenza n. 355/00 della Commissione
tributaria regionale di PERUGIA, depositata il
05/06/00;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 10/07/06 dal Consigliere Dott. Maria
Margherita CHIARINI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. SORRENTINO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

La Corte

Premesso che il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per Cassazione - avverso la sentenza della C.T.R. di Perugia del 5 giugno 2000 - consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario in data 26 giugno 2001 e che questi, avvalendosi del servizio postale, in pari data l'ha presentato alla posta per la spedizione con racc. A.R., ai sensi dell'art. 149, secondo comma, cod. proc. civ.;

rilevato che l'intimato non si è costituito né i ricorrenti hanno depositato la cartolina di ricevuta di ritorno della predetta raccomandata;

considerato che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (in parte qua) del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, comma terzo, legge 890/1982 (sentenze nn. 477 del 2002 e 28 e 97 del 2004), in applicazione del principio di scissione, con orientamento consolidato questa Corte ritiene che, qualunque sia la modalità di notifica di un atto processuale in un termine perentorio, la stessa si intende provvisoriamente perfezionata, al fine di evitare eventuali decadenze incolpevoli per il richiedente, al momento del compimento di tutte le formalità a lui direttamente incombenti per legge, e

a'
C

cioè con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o al messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, o all'ufficio postale, nei casi in cui la parte (DLGS artt. 16, 20, secondo comma, e 53 DLGS 546/1992, art. 22 legge fallimentare), o il suo difensore (art. 1 legge 53/1994), possono avvalersene direttamente);

rilevato che questa Corte ha altresì costantemente affermato che per il perfezionamento del procedimento notificatorio è necessario che l'atto sia ricevuto dal destinatario, o pervenga nella sua sfera di conoscibilità, e che l'unico documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notifica a mezzo del servizio postale, della data in cui è avvenuta e dell'identità e idoneità della persona a cui il plico è stato consegnato, è la ricevuta di ritorno della raccomandata (artt. 149 cod. proc. civ. 4, terzo comma, e 8 legge 890/1982) - o in caso di suo smarrimento o distruzione, del duplicato rilasciato dall'ufficio postale - sì che, ove un atto di impugnazione sia stato notificato mediante il servizio postale, il soggetto nei cui confronti è proposto non si sia costituito, e l'impugnante non ottemperi all'onere di depositare in giudizio la ricevuta di ritorno della raccomandata, l'impugnazione è inammissibile (se non

(2)

riproposta nel termine utile per impugnare, e purché prima della declaratoria di inammissibilità) perché il mancato completamento del procedimento notificatorio determina l'inesistenza della notifica (Cass. 2722/2005), e perciò la causa non può esser messa in decisione (art. 5, terzo comma, legge 890/1982) ed il giudice non può ordinare la rinnovazione della notifica (art. 291 cod. proc. civ.);

rilevato che questa Corte ha espressamente escluso (Cass. 4900/2004, Cass. 2722/2005) che su tale orientamento possa incidere la dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma legge 890/1982, poiché la pronuncia del giudice delle leggi ha influito sulla sola disciplina del momento ("quando") in cui la notifica si considera tempestiva per il notificante, ma non su quella dei requisiti del suo perfezionamento ("an") (Cass. 4900/2004, Cass. 2722/2005);

considerato che la sentenza di questa Corte (n. 10216/2006 a S.U. per questione di particolare importanza), dopo aver ribadito che l'effetto notificatorio (anticipato per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) si consolida al momento del perfezionamento del

(u)

procedimento nei confronti del destinatario, ha statuito, ferma la perentorietà dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza e richiamati gli istituti della remissione in termini (ad istanza o iniziativa della parte: artt. 184 bis, 294, 650 cod. proc. civ.) - che nel caso in cui l'intempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria sia conseguenza di attività, errori o inerzie non imputabili al notificante perché sottratte ai suoi poteri di impulso e controllo, egli ha il potere rinnovare la notifica;

ritenuto che detta pronuncia può influire sugli orientamenti giurisprudenziali innanzi richiamati, ed in particolare su quello secondo il quale la mancata produzione in giudizio del documento probatorio del perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale di un atto processuale da compiere in un termine perentorio ne determina l'inammissibilità, benché ^{tal} ~~il~~ assolvimento dell'onere della prova dell'esecuzione della notifica costituisca adempimento successivo alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e dipendente dalla restituzione, da parte dell'ufficio postale, della ricevuta di ritorno, sì che potrebbe ipotizzarsi la possibilità per il giudice di disporre il rinnovo della notifica, ovvero di concedere,

(a)

al notificante che lo richieda un termine, perentorio,
per la produzione della ricevuta di ritorno della
raccomandata o di idonea certificazione sostitutiva;

ritenuto che tale questione di massima sia di
particolare importanza;

P.Q.M.

Trasmette gli atti al Primo Presidente perché
valuti l'opportunità della rimessione della questione
alle Sezioni Unite. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2006.

Il Presidente

Giuseppe Costantini

ESISTENTE DALLA GENERAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 151 PAR. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 OTT. 2006
IL CANCELLIERE
M. Di Nuzzo

IL CANCELLIERE
Maria Di Nuzzo
M. Di Nuzzo